

Pubblicato il 20/09/2022

N. 07572/2022 **REG.PROV.PRES.**
N. **07077/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7077 del 2022, proposto da
Gessica Caniparoli, Ambra Carrabino, Daniela Giuffrè, Emmanuele Lo Giudice,
Cristina Maracci, Angelisa Rosso, Laura Maria Sforza, Silvana Testa, Mauro
Favruzzo, Giada Ficarelli, Antonio Gabrieli, Maria Ilenia Giudice, Loredana
Stambè, Claudia Cicalese, Stefano Fabi, Daniela Menga, rappresentati e difesi dagli
avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Marta Perugi, Sergio Santoro, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie n. 9;

contro

Ministero dell'Istruzione ed Altri, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Lorenzo Chiuchiu', non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5/01/2022 recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante: “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nella parte in cui ha disciplinato le modalità di svolgimento e la tipologia della prova scritta del suddetto concorso e la sua valutazione, abolendo la prova scritta e sostituendola con la prova preselettiva, specie nella parte in cui ha previsto la non ammissione agli esami orali se non superato il punteggio di 70/100, nonché la esclusione dal concorso anziché la valutazione dei quesiti a risposta esatta ai fini del punteggio complessivo, non prevedendo il diritto alla ammissione agli orali di un numero di candidati almeno pari a 7 volte il numero dei posti messi a concorso, o comunque di un numero più elevato e adeguato rispetto al numero dei posti messi a concorso;
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9/11/2021 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19 (...)”, nella parte in cui ha disciplinato le modalità di svolgimento e la tipologia della prova scritta del suddetto concorso e la sua valutazione;
- per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2020 n. 499, recante: “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e del Decreto Ministeriale n. 201 del 20/04/2020, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale

docente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”, ove interpretati nel senso di cui ai decreti di cui sopra, con particolare riferimento alla prova scritta del Concorso;

- del conseguente effetto dannoso che è scaturito dai suddetti provvedimenti per i ricorrenti, costituito dai provvedimenti di esclusione e/o non ammissione alle prove orali dei ricorrenti;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati, anteriori e successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l’elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza de qua e dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per “pubblici proclami”, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 settembre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO